



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 22/07/2012 al 17/07/2012

L'incaricato
M. Bartolomeo

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 06/2012

OGGETTO: Adozione Protocollo generale per l'attribuzione del Marchio del Parco alle produzioni ed ai servizi forniti dalle Aziende Agricole e Zootecniche nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

IL PRESIDENTE

Cesare Veronico, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC-2012-0000056 dell'15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. Fabio Modesti;

VISTA la Legge n. 394/91 che all'art. 14 prevede testualmente: "*Il piano [pluriennale economico e sociale] può prevedere in particolare: (...) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap*";

CONSIDERATO che il citato articolo prevede che l'Ente parco "*può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco*";

VISTO che il D.P.R. 10/03/2004 istitutivo dell'Ente Parco, all'art. 7 e mutuando in parte il citato art. 14, dispone che "*Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco*";

CONSIDERATO che questo Ente ha avviato da ormai quattro anni solide ed efficaci politiche di prossimità nei confronti delle aziende agricole e zootecniche che operano nel territorio dell'Area Protetta, attraverso il loro coinvolgimento nella gestione e nella manutenzione del territorio, anche attraverso concessione di contributi economici finalizzati;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO che, alla luce del positivo riscontro a tali iniziative, è possibile avviare l'attuazione di quanto previsto dalla citata legge n. 394/91 e dal citato D.P.R. istitutivo dell'Ente in merito alla concessione dell'uso del nome e dell'emblema del Parco a prodotti e servizi che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive dell'Area Protetta;

CONSIDERATO che il processo che si intende attivare richiede i tempi necessari alla messa a punto di adeguate strategie e delle azioni conseguenti consistenti anche nella predisposizione di specifici disciplinari e di un Regolamento Generale per l'uso del Marchio del Parco;

CONSIDERATO che, al fine di accelerare tale processo gli uffici dell'Ente hanno predisposto un Protocollo generale per l'attribuzione del Marchio del Parco alle produzioni ed ai servizi forniti dalle Aziende Agricole e Zootecniche nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante che si compone di n. 12 punti nei quali vengono definiti in linea di massima obiettivi, prodotti e servizi ai quali è possibile attribuire il Marchio del Parco a seguito del possesso dei requisiti minimi: Nello stesso documento è indicata la struttura generale dei disciplinari nonché la differenziazione del singolo prodotto o servizio in base ai requisiti di più alto profilo qualitativo;

CONSIDERATO che, sempre nello stesso protocollo generale, è prevista la costituzione di un tavolo tecnico permanente definito "MarchioLAB", con sede presso l'Officina del Piano sita in Ruvo di Puglia, chiamato a raccogliere e fornire idee e suggerimenti di tutti gli attori e dei detentori di interesse in materia;

CONSIDERATO che l'attività avviata con il presente provvedimento si integra con le proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09/2010 del 31/05/2010, attualmente all'esame delle Amministrazioni competenti, nonché con il Piano Pluriennale Economico e Sociale in corso di elaborazione;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il parere della Comunità del Parco sul presente provvedimento in quanto iniziativa rientrante nelle fattispecie sulle quali la Legge Quadro n. 394/91 affida alla stessa Comunità un ruolo ed una funzione rilevanti;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere all'adozione del Protocollo generale per l'attribuzione del Marchio del Parco alle produzioni ed ai servizi forniti dalle Aziende Agricole e Zootecniche nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

RILEVATO che è possibile adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 394/91, in considerazione della complessità e della durata del processo di definizione dei criteri specifici per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale.
2. **DI ADOTTARE** il Protocollo generale per l'attribuzione del Marchio del Parco alle produzioni ed ai servizi forniti dalle Aziende Agricole e Zootecniche nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante.
3. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione alla Comunità del Parco al fine di acquisire il parere di competenza della stessa.
4. **DI DARE** mandato alla Direzione dell'Ente di porre in essere tutte le azioni e le procedure per l'attivazione del processo di attribuzione del Marchio del Parco, ivi compresa la formulazione di adeguata previsione di spesa nel Bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2013.
5. **DI INDIVIDUARE** la costituzione di un tavolo tecnico permanente definito "MarchioLAB", con sede presso l'Officina del Piano per il Parco sita in Ruvo di Puglia, chiamato a raccogliere e fornire idee e suggerimenti di tutti gli attori e dei detentori di interesse in materia, che veda la collaborazione fin d'ora dell'Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria – Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali e l'Accademia Pugliese delle Scienze – Sez. di Bari.
6. **DI ADOTTARE** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 394/1991 del 06/12/1991, in considerazione della complessità e della durata del processo di definizione dei criteri specifici per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi e di sottoporlo a ratifica del Consiglio Direttivo che sarà nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta utile.

L'Istruttore

Maria Bartolomeo

Il Presidente
Cesare Veronico

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

**PROTOCOLLO GENERALE PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO DEL
PARCO ALLE PRODUZIONI ED AI SERVIZI FORNITI DALLE AZIENDE
AGRICOLE E ZOOTECNICHE NEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA**

(Deliberazione Presidenziale n. 06/2012 del 29/06/2012)

1. **PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI**
2. **OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO**
3. **INTENTI PERSEGUITI CON IL PROTOCOLLO**
4. **PRODOTTI AI QUALI È POSSIBILE ATTRIBUIRE IL MARCHIO DEL PARCO**
5. **SERVIZI AI QUALI È POSSIBILE ATTRIBUIRE IL MARCHIO DEL PARCO**
6. **PRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA E ZOOTECNICA: REQUISITI MINIMI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO**
7. **SERVIZI: REQUISITI MINIMI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO**
8. **MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO DEL PARCO**
9. **STRUTTURA GENERALE DEI DISCIPLINARI**
10. **UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO DEL PARCO**
11. **DIFFERENZIAZIONE ALL'INTERNO DEL SINGOLO PRODOTTO O SERVIZIO**
12. **TAVOLO TECNICO PERMANENTE**





parco nazionale dell'alta murgia

1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI

La stretta connessione e, in molti casi, la sovrapposizione di aree di importanza naturalistica con aree di interesse agricolo-zootecnico, fa sì che gli obiettivi delle aziende agricole e zootecniche coincidano per larga parte con quelli del Parco. Nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, più che in altre aree d'Italia, è possibile sperimentare il concetto di "area di produzione ambientale", nella quale prendersi cura della terra equivale anche a prendersi cura delle risorse naturalistiche e paesaggistiche offrendo, quindi, servizi ecosistemici validi soprattutto per il territorio posto al di fuori dell'area protetta.

Il consolidarsi di rapporti sinergici tra Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e Aziende agricolo-zootecniche, determina i seguenti vantaggi reciproci:

- l'Ente Parco viene agevolato nel conseguimento dei propri obiettivi istituzionali;
- per le aziende agricole e zootecniche si ufficializza il loro ruolo multifunzionale, in forma più concreta di quanto accada al di fuori dei confini del Parco. Inoltre, i loro prodotti e servizi, possono ricevere un'identità precisa ed un valore aggiunto dal fatto di essere realizzati in un'area protetta.

2. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO GENERALE


L'obiettivo del presente protocollo è stabilire un indirizzo da adottare per l'attribuzione del marchio di cui ai paragrafi successivi.

3. INTENTI PERSEGUITI DALL'ENTE CON IL PROTOCOLLO GENERALE

L'Ente Parco Alta intende attribuire una precisa identificazione ai prodotti ed ai servizi offerti dalle aziende agricole e zootecniche, rispettivamente realizzati e forniti all'interno dell'area geografica di sua competenza. Tale identificazione si concretizza nell'attribuzione del nome e dell'emblema del Parco (d'ora in poi "Marchio del Parco"). In particolare:

- 1) **Ai prodotti:** produzioni realizzate nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, seguendo processi produttivi compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, del paesaggio e della cultura dei luoghi.
- 2) **Ai servizi:** servizi conformi agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della cultura del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

La base giuridica per perseguire l'intendimento illustrato è fornita dalla Legge n. 394/1991 che, all'art. 14, prevede che "Il piano [pluriennale economico e sociale] può prevedere in particolare: (...) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap."





parco nazionale®
dell'alta murgia

Per le finalità appena dette, l'Ente parco "può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco".

Anche il D.P.R. 10/03/2004 istitutivo dell'Ente Parco, all'art. 7 e mutuando in parte il citato art. 14, dispone che "Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco."

4. PRODOTTI AI QUALI È POSSIBILE ATTRIBUIRE IL MARCHIO DEL PARCO

E' possibile attribuire il marchio a tutte le produzioni di origine agricola e zootecnica che rispettino uno o tutti i seguenti requisiti:

- a) Sono realizzate utilizzando terreni e strutture aziendali ricadenti nei confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
- b) Per i prodotti trasformati (ad es.: vino, olio, pane, pasta, etc.), hanno come ingredienti principali materie prime di origine agricola o zootecnica realizzate utilizzando terreni e strutture aziendali ricadenti nei confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Lo stabilimento di trasformazione può essere allocato anche al di fuori dell'area del Parco.

5. SERVIZI AI QUALI È POSSIBILE ATTRIBUIRE IL MARCHIO DEL PARCO

E' possibile attribuire un marchio a tutti i servizi tesi alla protezione, al miglioramento e alla valorizzazione anche turistica delle peculiarità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia che rispettino uno o più dei seguenti requisiti:


- a) Sono forniti da aziende agricole il cui centro aziendale e tutti i terreni di pertinenza ricadono nei confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
- b) Sono forniti da aziende agricole che, pur possedendo terreni anche al di fuori dei confini del Parco, per la fornitura dei servizi utilizzano terreni e strutture aziendali ricadenti all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

6. PRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA E/O ZOOTECNICA:

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO

Oltre a quanto esplicitato nel paragrafo 4., i prodotti di origine agricola e zootecnica, al fine di poter ricevere il marchio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) Sono realizzati secondo riconosciute norme di buona pratica agricola e zootecnica;
- b) La loro realizzazione non deve essere contraria agli obiettivi per i quali il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è stato istituito, contenuti in particolare, nella Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette), nel D.P.R. 10/03/2004 di istituzione dell'Ente Parco, nel Piano per il Parco, nel Regolamento del Parco, nel Piano Pluriennale Economico e Sociale e nelle altre disposizioni emanate dall'Ente;





parco nazionale®
dell'**alta murgia**

- c) Le tecniche colturali adottate devono rendere un servizio al miglioramento delle peculiarità naturalistiche, sociali, culturali, architettoniche e storiche del Parco;
- d) Le tecniche colturali adottate e tutto quanto connesso alla promozione ed alla commercializzazione del prodotto, devono essere orientati alla divulgazione, alla valorizzazione, alla ricerca e alla didattica riguardanti il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- e) Per i prodotti trasformati, le materie prime dalle quali utilizzate devono essere realizzate secondo quanto previsto nei punti precedenti.

7. SERVIZI: REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO

Oltre a quanto esplicitato nel paragrafo 5., i servizi, al fine di poter ricevere il marchio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) La loro fornitura non deve essere contraria agli obiettivi per i quali il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è stato istituito contenuti, in particolare, nella Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette), nel D.P.R. 10/03/2004 di istituzione dell'Ente Parco, nel Piano per il Parco, nel Regolamento del Parco, nel Piano Pluriennale Economico e Sociale e nelle altre disposizioni emanate dall'Ente;
- b) Devono essere finalizzati alla protezione e al miglioramento delle peculiarità naturalistiche, sociali, culturali, architettoniche e storiche del Parco;
- c) Le procedure adottate e tutto quanto connesso alla promozione del servizio, devono essere orientati alla divulgazione, alla valorizzazione, alla ricerca e alla didattica riguardanti le peculiarità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

8. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO DEL PARCO

L'attribuzione del marchio del Parco a ciascun prodotto ovvero servizio è subordinata al rispetto di disciplinari predisposti dall'Ente Parco anche con la collaborazione di strutture esperte pubbliche o private. Nei disciplinari possono essere recepite osservazioni provenienti da singole persone o da gruppi di interesse. I disciplinari dovranno essere sottoscritti dai titolari dalle aziende agricole o zootecniche o dai rappresentanti legali di qualsiasi struttura commerciale singola o associata interessata a ricevere la concessione del marchio del Parco. L'attribuzione del Marchio determina, per i beneficiari le responsabilità civili e penali derivanti dal rispetto dei disciplinari. Con la sottoscrizione del disciplinare sono anche accettate le finalità generali contenute nel presente protocollo.

9. STRUTTURA GENERALE DEI DISCIPLINARI

Ogni disciplinare deve riguardare un singolo prodotto o servizio, in considerazione della loro eterogeneità. In generale, esso deve dare le seguenti indicazioni:

- a) Tipo di prodotto o servizio al quale assegnare il marchio.
- b) Indicazioni generali su buone norme di produzione agricolo-zootecnica o di fornitura del servizio.





parco nazionale®
dell'**alta murgia**

- c) Per i prodotti di origine agricolo-zootecnica, norme riguardanti il servizio di protezione, miglioramento, valorizzazione e divulgazione delle peculiarità naturalistiche, sociali, culturali, architettoniche e storiche del Parco che la realizzazione del prodotto può fornire.
- d) Rinvii alla legislazione vigente in materia o al presente protocollo generale su quanto non espressamente normato.

10. UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO DEL PARCO

Il marchio del Parco può essere attribuito a prodotti e servizi realizzati, nel rispetto del presente protocollo e dei disciplinari connessi, ad aziende agricole o zootecniche singole o associate ovvero a qualsiasi struttura commerciale singola o associata.

L'attribuzione del marchio, non intende sostituirsi a nessuna normativa vigente o futura in materia di caratterizzazione merceologica, sicurezza sanitaria, qualità del prodotto, etc., così come in materia di prodotti tipici, biologici, DOP, DOC, etc., alle quali il marchio del Parco andrebbe ad aggiungersi.

La garanzia del rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio, sicurezza, qualità e quant'altro necessario a realizzare e immettere sul mercato servizi e prodotti, rimane di esclusiva responsabilità dell'azienda beneficiaria del marchio del Parco.

Il marchio del Parco potrà essere utilizzato nei seguenti modi:

- Nella vendita di prodotti e servizi operata autonomamente da realtà economiche singole o associate. In questo caso, non viene richiesta alcuna omologazione delle modalità di confezionamento e/o pubblicizzazione.
- Nella vendita di prodotti e servizi fatta di comune accordo e sulla base di iniziative congiunte eventualmente sviluppate tra realtà produttive ed Ente Parco. In questo caso, verrà richiesta l'omologazione delle modalità di confezionamento e di promozione, secondo accordi preventivamente sottoscritti.

Le aziende beneficiarie del marchio del Parco hanno priorità sono *partners* preferenziali nelle attività poste in essere dall'Ente Parco.

11. DIFFERENZIAZIONE DEL SINGOLO PRODOTTO O SERVIZIO

Il presente protocollo e i disciplinari connessi, declinano i requisiti minimi in base ai quali poter attribuire il marchio del Parco. Tuttavia, per ciascun prodotto o servizio, è possibile differenziare il marchio del Parco, in base a requisiti di più alto profilo qualitativo. Tale differenziazione potrà essere esplicitata assegnando da parte dell'Ente non solo il marchio del Parco ma anche ulteriori qualificazioni. A titolo esemplificativo gli schemi da utilizzare in questo caso potranno essere i seguenti:

Prodotti di origine agricola o zootecnica

- Marchio* = segue il disciplinare generale.





parco nazionale®
dell'**alta murgia**

- Marchio** = segue il disciplinare generale, è prodotto seguendo le norme dell'agricoltura biologica.
- Marchio*** = segue il disciplinare generale, è prodotto seguendo le norme dell'agricoltura biologica, si caratterizza per utilizzare una varietà locale.

Servizi

- Marchio* = segue il disciplinare generale.
- Marchio** = segue il disciplinare generale, offre concreti risultati di restauro ambientale.
- Marchio*** = segue il disciplinare generale, offre concreti risultati di restauro ambientale, contribuisce al miglioramento delle conoscenze scientifiche in un dato argomento.

L'attribuzione di detti marchi differenziati è subordinata alla redazione di idonei disciplinari particolareggiati, redatti secondo le stesse modalità di quelli generali.

12. COSTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PERMANENTE

Per procedere nell'elaborazione di quanto delineato nel presente protocollo, l'Ente Parco costituisce un tavolo tecnico permanente, definito "**Marchio LAB**" con sede presso l'Officina del Piano per il Parco a Ruvo di Puglia, chiamato a fornire idee e suggerimenti.

A tale tavolo tecnico sono chiamate a partecipare fin d'ora l'Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria – Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali e l'Accademia Pugliese delle Scienze – Sez. di Bari. Possono aderire Enti, Associazioni e detentori di interessi singoli ovvero organizzati con qualificata competenza nella materia in oggetto. La partecipazione a detto tavolo di lavoro è subordinata all'invito da parte dell'Ente Parco.

